

LA GIUNTA REGIONALE

premessi che:

- la tratta di esseri umani è una grave violazione dei diritti umani, definita come “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona straniera vulnerabile mediante la minaccia o uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, di inganno, di abuso di potere al fine di destinarla allo sfruttamento sessuale, lavorativo, nell’accontaggio, nelle economie illegali, per il traffico di organi o per matrimoni forzati”;
- secondo le Nazioni Unite, la tratta di esseri umani si verifica in tutti i paesi del mondo, coinvolge donne, uomini, transessuali e minorenni e, nonostante variazioni significative tra paesi e regioni, il traffico ai fini di sfruttamento sessuale è la forma di sfruttamento più comunemente rilevata, seguita dal lavoro forzato;
- per contrastare le organizzazioni criminali e, nel contempo, garantire adeguata protezione alle persone trafficate, sulla base di un approccio orientato alla centralità dell’individuo e alla tutela dei diritti umani delle vittime, appare essenziale la cooperazione tra i diversi attori, istituzionali e privati coinvolti, e l’adozione di modalità di lavoro flessibili, capaci di adattarsi alla rapidità di mutamento del fenomeno del traffico di esseri umani;
- l’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), quale uno degli strumenti innovativi nel contesto europeo per l’assistenza alle vittime di tratta prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per le vittime che accettino di sottrarsi allo sfruttamento: tale strumento protegge l’incolumità delle persone trafficate e consente loro di aderire a un programma di assistenza e integrazione sociale affidato agli enti locali o a soggetti privati accreditati, iscritti a tal fine alla seconda sezione del registro delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominati, per semplicità, enti anti-tratta), come previsto dal DPCM 16 maggio 2016;
- il Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2016 ha adottato il “Piano Nazionale di Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018” al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime;
- il “Piano Nazionale di Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018” ha previsto la costituzione di una Cabina di Regia Nazionale presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall’Autorità politica con delega alle pari opportunità, composta dai rappresentanti di livello politico e tecnico dei Ministri competenti (Interno, Giustizia, Istruzione, Esteri, Salute, Politiche agricole, alimentari e forestali, Difesa, Economia e Finanze, Lavoro e Politiche Sociali) nonché dai rappresentanti della Direzione Nazionale Antimafia, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e delle Regioni e degli Enti locali;

rammentato che a livello regionale, in particolare a partire dall’anno 2017, contro il traffico di esseri umani sono state realizzate azioni a coordinamento regionale, in collaborazione con la Regione Piemonte in qualità di capofila dei progetti, finalizzate ad armonizzare e rendere coerenti gli interventi sul proprio territorio messi in campo da soggetti istituzionali e non, attraverso i progetti “L’Anello Forte I e II – rete anti-tratta del Piemonte e Valle d’Aosta”, a

valere sui bandi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità e approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 1228 in data 11 settembre 2017 e n. 125 in data 1° febbraio 2019;

preso atto che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 maggio 2021 è stato approvato il nuovo Bando 4/2021 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale "Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini" di cui al comma 6 bis dell'articolo 18 del d.lgs. 286/1998, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (articolo 1, commi 1 e 3, del decreto del D.P.C.M. 16 maggio 2016);
- l'attuale edizione del progetto "L'Anello forte – Rete anti-tratta del Piemonte e della Valle d'Aosta", per il quale la Regione Piemonte è Ente capofila, che si concluderà il 30 giugno 2021, a seguito di due proroghe onerose (di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 784 in data 14 agosto 2020 e n. 259 in data 15 marzo 2021) ha portato avanti attività progettuali rivolte alle vittime di sfruttamento sessuale, lavorativo e di accattonaggio forzato per un valore complessivo, comprese le proroghe, di euro 3.382.773,00, per un periodo di 28 mesi (1° marzo 2019/30 giugno 2021).

dato atto che, anche per garantire la continuità dell'esperienza avviata dal 2017 e allo specifico progetto "L'Anello forte – Rete anti-tratta del Piemonte e della Valle d'Aosta", di concerto con la Regione Piemonte, soggetto proponente, si è valutato opportuno presentare una proposta progettuale che:

- garantisca il coinvolgimento e la cooperazione tra il livello istituzionale e il privato sociale, la cui valorizzazione è elemento fondamentale nella costruzione e nell'attuazione della progettualità, e che contempla, come altro elemento fondamentale, il consolidamento e l'ampliamento della rete istituzionale e non, e la complementarità con altri interventi e finanziamenti;
- sia strutturata, nell'ambito delle indicazioni fornite dall'articolo 2 del Bando 4/2021, sulle attività e azioni di sistema obbligatorie, e con il coinvolgimento di soggetti attuatori e partner pubblici e privati così come previsti all'articolo 4 del Bando, dando atto che i soggetti attuatori privati devono essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lett. b), del DPR n. 394 del 31 agosto 1999;
- preveda, come definito dall'articolo 7 "Ambito territoriale per progetti" del Bando n. 4/2021, il coinvolgimento della Regione Valle d'Aosta che parteciperà alla progettazione quale soggetto attuatore e alla quale la Regione Piemonte destinerà una quota del budget pari ad euro 20.000 per la realizzazione delle attività sul territorio valdostano;

preso altresì atto che:

- ai sensi dell'articolo 2 del DPCM suindicato ogni progetto deve presentare interventi riferiti alla fase dell'emersione delle vittime, della segnalazione e invio ai servizi di protezione, dell'individuazione, protezione e prima assistenza e dell'assistenza di

secondo livello e inclusione sociale garantendo la piena operatività, così come indicato all'articolo 7, per l'ambito territoriale Piemonte e Valle d'Aosta;

- il Bando 4/2021 del Dipartimento per le Pari Opportunità prevede risorse pari a euro 1.812.200,00 per l'intero ambito territoriale e per un periodo, in continuità con il progetto dell'annualità precedente, di 15 mesi, salvo eventuali proroghe. Le attività saranno avviate il 1° luglio 2021 e per la realizzazione delle stesse non è previsto cofinanziamento a carico del bilancio regionale;
 - la data di scadenza per la candidatura del progetto al Dipartimento delle Pari Opportunità è stabilita al 10 giugno 2021;
- ritenuto, pertanto, di approvare la candidatura della Regione Valle d'Aosta, quale soggetto attuatore in co-progettazione con la Regione Piemonte, Ente proponente, per la presentazione di un progetto, a valere sul Bando 4/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 10 maggio 2021, per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni e la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale "Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini" di cui al comma 6 bis dell'articolo 18 del d.lgs. 286/1998, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (articolo 1, commi 1 e 3, del DPCM 16 maggio 2016);
 - dato atto che, come citato all'articolo 4 del bando 4/2021, nel caso di adesione di soggetti attuatori, il proponente rimane a ogni fine l'unico responsabile della realizzazione del progetto nei confronti del Dipartimento per le Pari Opportunità;
 - ritenuto, inoltre, di demandare alla Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative del Dipartimento politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, gli atti e i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'individuazione del soggetto esecutore nonché il coinvolgimento di enti istituzionali e non per il consolidamento e l'implementazione della rete già esistente che comprende enti e istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio regionale che, a vario titolo, si occupano del fenomeno della tratta e dello sfruttamento degli essere umani, ai sensi dell'articolo 4 del Bando 4/2021;
 - visto il d.lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 - vista la legge 11 agosto 2003 n. 228 (Misure contro la tratta di persone);
 - visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 (Regolamento dell'accordo di integrazione);
 - visti gli articoli 23 e 27 del decreto legislativo 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.);
 - visto il decreto legislativo 28 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158));
 - visto il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli essere umani adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016;

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2016 (Definizione del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18);
- visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità del 6 maggio 2021;
- atteso che il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata al trasferimento delle risorse statali sulla base della Determina del Capo Dipartimento per le Pari Opportunità del 6 maggio 2021 e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti da parte dell'Ente capofila delle risorse previste a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta per un importo pari a euro 20.000,00 (ventimila/00);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative del Dipartimento politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;
- ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, la candidatura della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, quale soggetto attuatore in co-progettazione con la Regione Piemonte, Ente proponente, per la presentazione di un progetto, a valere sul Bando 4/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 10 maggio 2021 - Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale "Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini" di cui al comma 6 bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (articolo 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016);
2. di prendere atto che il Bando 4/2021 del Dipartimento per le Pari Opportunità prevede risorse pari a euro 1.812.200,00 per un ambito territoriale che comprende il Piemonte e la Valle d'Aosta e per un periodo, in continuità con il progetto dell'edizione precedente, di 15 mesi salvo eventuali proroghe, a partire dal 1° luglio 2021;

3. di prendere, altresì, atto che la quota di budget spettante alla Regione Valle d'Aosta è pari ad euro 20.000,00;
4. di demandare alla Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative del Dipartimento politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, gli atti e i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'individuazione del soggetto esecutore nonché il coinvolgimento di Enti istituzionali e non per il consolidamento e l'implementazione della rete già esistente che comprende enti e istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio regionale che, a vario titolo, si occupano del fenomeno della tratta e dello sfruttamento degli essere umani, ai sensi dell'articolo 4 del Bando 4/2021;
5. di dare atto che, in caso accoglimento della proposta progettuale da parte del citato Dipartimento per le Pari Opportunità, si provvederà con successivi atti ad istituire i pertinenti capitoli sui quali prenotare/impegnare le spese previste e ad accertare i contributi relativi alle quote finanziate a valere sul Bando 4/2021 del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

§

MV/